

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4204

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VISCO, REICHLIN, BASSANINI, PELLICANI, BELLOCCHIO, AULETA, BORGHINI, BECCHI, MACCIOTTA, ANGELINI GIOR-DANO, ANGELONI, BRUZZANI, CANNELONGA, CHELLA, CIAFAR-DINI, CICERONE, CIOCCI LORENZO, DI PIETRO, GEREMICCA, LAVORATO, LORENZETTI PASQUALE, MANGIAPANE, PASCOLAT, PETROCELLI, PICCHETTI, POLIDORI, RIDI, RONZANI, SERAFINI MASSIMO, SERRA, SOLAROLI, TRABACCHI, UMIDI SALA

Presentata il 22 settembre 1989

Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e degli uffici finanziari e riduzione dei tempi di trattamento delle dichiarazioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — La situazione del nostro sistema tributario è molto precaria sia dal punto di vista legislativo che amministrativo, l'introduzione di incisive riforme non è quindi più rinviabile. In quest'ottica e con questa consapevolezza l'opposizione ha proposto negli anni e nei mesi passati numerosi progetti di legge fortemente innovativi, che prospettano ipotesi coerenti ed organiche di revisione del sistema fiscale che, ove adottate, consentirebbero una più equa ripartizione del carico fiscale, una diversa ripartizione del prelievo tra imposte dirette, indirette e contributi sociali, un consistente

recupero di gettito, una riduzione dell'evasione e dell'erosione, e l'eliminazione di numerose possibilità di elusione. L'incisività e la validità delle proposte dell'opposizione sono ben note al Governo che negli anni passati ha più volte adottato (sia pure parzialmente e spesso in modo distorto) tali proposte. Ciò è evidente ad esempio per l'intera tematica dell'elusione fiscale (peraltro svuotata di contenuto in Parlamento dalla stessa maggioranza), e nel caso del recupero di gettito evaso, nel settore dei fabbricati, attribuibile all'adozione da parte del Governo della proposta contenuta nell'articolo 35 della pro-

posta di legge n. 2991 presentata alla Camera dei deputati nel luglio 1988.

È giunto quindi il momento di prospettare anche interventi sul terreno amministrativo e gestionale, soprattutto alla luce delle vicende relative alle dichiarazioni dei redditi del mese di maggio 1989. In quella occasione, infatti, il Governo ha raggiunto un così elevato livello di approssimazione nel proprio comportamento da costringere gran parte dei contribuenti a superare enormi difficoltà per compiere i propri adempimenti fiscali.

La stampa e le osservazioni raccolte presso cittadini e addetti ai lavori, oltre a confermare tale difficoltà, hanno posto in evidenza la necessità di un cambiamento radicale soprattutto in materia di adempimenti.

La presente proposta di legge si pone quindi l'obiettivo di semplificare gli adempimenti da parte dei contribuenti e conseguentemente i corrispettivi compiti degli uffici.

Successivamente alla riforma tributaria si è a lungo discusso delle implicazioni amministrative della trasformazione del nostro sistema tributario in un sistema di massa caratterizzato da circa 25 milioni di sole dichiarazioni Irpef, cui si aggiungono quelle relative agli altri tributi; ma tali discussioni non hanno prodotto risultati innovativi, e si è ritenuto di poter gestire la nuova situazione secondo l'ottica tradizionale, inserendo nel « circuito » dell'imposizione tutti i contribuenti, anche gli occasionali e i piccolissimi, e senza immaginare criteri moderni di trattamento delle dichiarazioni, giungendo ad appesantire a tal punto il sistema che esso, anche a causa di adempimenti sempre crescenti a carico degli uffici (quali quelli connessi, ad esempio, alla gestione di riliquidazioni e condoni), versa ormai in una situazione di degrado irreversibile, con la prospettiva non infondata nei centri più grandi, di mandare in prescrizione le dichiarazioni prima ancora di poter essere in grado di svolgere qualsiasi attività di controllo. Infatti, se si considerano i tempi occorrenti per effet-

tuare un rimborso (circa tre anni), e se si tiene presente che tali dichiarazioni vengono trattate con priorità, è facile dedurre che i tempi occorrenti per le dichiarazioni con versamento si allungano considerevolmente, tanto che esse vengono sempre riviste sul filo della prescrizione, e naturalmente in modo affrettato, con il conseguente aumento dei ricorsi che provoca un ulteriore intasamento del contenzioso, che sarebbe doveroso e possibile evitare.

Inoltre, le procedure di controllo formale svolte dagli uffici sulle dichiarazioni esauriscono quasi integralmente le risorse a disposizione, impedendo così le attività di controllo sostanziale che ormai vengono svolte solo dalla Guardia di finanza.

Peraltro, la stessa attività di controllo formale svolta dai funzionari dello Stato sulle dichiarazioni dei redditi, è frustrante ed è orientata solo a verificare quietanze e ricevute allegate al solo scopo di evidenziare errori formali per recuperare un gettito marginale.

Nonostante la possibilità di applicarlo il disposto dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, in base a criteri selettivi, introdotta per iniziativa dell'opposizione, nel decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, convertito dalla legge 18 aprile 1986, n. 121, tuttora gran parte delle dichiarazioni sono sottoposte a tale tipo di controllo, che provoca una progressiva accentuazione del ritardo, senza che sia possibile intravedere alcuna possibilità di recupero nei tempi di trattamento.

Né la stessa istituzione dei centri di servizio con la legge finanziaria per il 1981 ha portato ad alcun sostanziale progresso, anzi ha creato, come era stato previsto, nuove frustrazioni e disaffezione nel personale.

Tale modo di procedere, inoltre, concentra l'attività degli uffici quasi esclusivamente sul controllo cartolare degli allegati della dichiarazione (soprattutto per oneri deducibili e ritenute operate), mentre nessuna attività è svolta per controllare i costi dichiarati relativi all'attività imprenditoriale e professionale. In conse-

guenza, nel sistema tributario è previsto questo assurdo modo di procedere: un imprenditore che ha dichiarato 50 milioni di costi per l'attività d'impresa e 100 mila lire per una visita medica, viene controllato in riferimento alla ricevuta di 100 mila lire, mentre il controllo dei 50 milioni di costi, che potrebbero celare indebite o errate registrazioni, è demandato ad un molto improbabile controllo successivo.

In conseguenza, il sistema dei controlli fiscali del nostro paese è caratterizzato da un incredibile ed assurdo circolo vizioso: adempimenti complessi ed eccessivi ed elevato numero di contribuenti e dichiarazioni, uffici soffocati da valanghe di documenti cartacei (oltre 100 milioni all'anno senza contare gli allegati); attività di controllo solo formale svolta sempre più con ritardo; attività di controllo sostanziale (lotta all'evasione) quasi inesistente.

È necessario quindi procedere urgentemente all'adozione di provvedimenti, anche temporanei, per rimuovere tale stato di cose e liberare risorse per una più sostanziale possibilità di lotta all'evasione fiscale.

Quando, all'inizio degli anni ottanta, con l'introduzione dell'anagrafe tributaria, si cominciò ad impostare il nuovo assetto organizzativo del Ministero delle finanze, vi fu un dibattito, interno ed esterno all'amministrazione, cui presero parte diretta alcuni dei firmatari della presente proposta, circa l'opportunità di mutuare nella nuova organizzazione italiana l'esperienza statunitense dei centri di servizio, o viceversa di esplorare nuove vie che prevedevano una gestione sostanzialmente decentrata delle dichiarazioni. Prevalse allora la scelta a favore dei centri di servizio, che si può oggi considerare non coronata da successo. L'ipotesi alternativa ha però continuato ad essere presente e via via ha trovato consensi sempre maggiori, grazie anche alla esperienza di altri paesi, quali per esempio la Spagna, in cui le dichiarazioni sono presentate e gestite presso il sistema bancario.

Alcune proposte di razionalizzazione e semplificazione sono state già avanzate, come quella di utilizzare i sostituti di imposta per la gestione dei redditi catastali o degli oneri deducibili (v. la proposta di legge n. 2991 della X legislatura); altre sono state adottate (sempre su iniziativa dell'opposizione), quali la possibilità di poter riportare all'anno successivo i crediti di imposta delle persone fisiche, o di poter compensare crediti e debiti in sede di dichiarazione delle imposte dirette; ma l'ipotesi più risolutiva, che è quella che si prospetta in questa proposta, e che risale — come si è detto — all'inizio degli anni ottanta, non ha ricevuto finora l'attenzione che essa merita (con l'eccezione di una proposta presentata dal gruppo socialdemocratico nella IX legislatura, e non ripresentata nella X).

La presente proposta, quindi, recupera le ipotesi avanzate anni or sono e si pone essenzialmente obiettivi di carattere tecnico tendenti a restituire efficienza alla gestione della macchina tributaria, coinvolgendo per alcuni adempimenti le aziende di credito e i sostituti d'imposta e riconoscendo un adeguato compenso per il servizio reso.

L'accoglimento della proposta avrebbe l'effetto di liberare gli uffici da eccessivi adempimenti formali, di abbreviare tutti i tempi di lavorazione delle dichiarazioni (dai tre, quattro, cinque anni attuali si passerebbe ad un solo anno); essa inoltre prevede un elevato ricorso all'automazione dando un ruolo più importante all'anagrafe tributaria che interverrebbe sistematicamente con segnalazioni automatiche nell'ambito della capacità operativa degli uffici, adottando altresì tutti i possibili criteri selettivi sia per il controllo formale che per il controllo sostanziale.

Con riferimento ai singoli articoli della proposta, l'articolo 1 prevede una delega al Governo per armonizzare la normativa fiscale in conseguenza delle disposizioni contenute nella proposta stessa, fissando altresì il limite del 31 dicembre 1990 per l'armonizzazione legislativa.

L'articolo 2 prevede ulteriori adempimenti a carico dei sostituti d'imposta allo scopo di ridurre le dichiarazioni da presentare e i rimborsi da effettuare. I sostituti d'imposta attualmente ricevono dai propri dipendenti una dichiarazione sottoscritta riguardante i carichi di famiglia e le detrazioni d'imposta cui hanno diritto. Tale dichiarazione potrebbe essere integrata con l'indicazione degli oneri deducibili (Ilor, interessi passivi, assicurazioni, spese mediche, ecc.) e con il reddito dell'unità immobiliare posseduta per propria abitazione, i cui importi sarebbero utilizzati dal datore di lavoro per effettuare la liquidazione annuale dell'imposta. L'indicazione degli oneri deducibili e del reddito catastale (rivalutato) sarebbero riportati sul modello 101. Al datore di lavoro viene riconosciuto un abbuono di imposta per ogni modello 101 compilato e integrato con oneri deducibili e reddito catastale.

La disposizione per il momento è limitata solo ai contributi soggetti ad Irpeg e non riguarda per motivi organizzativi e di cautela né i datori di lavoro persone fisiche, né lo Stato e gli altri enti pubblici, né gli istituti di previdenza per i propri pensionati, in quanto la necessità di modifiche organizzative necessarie per procedere in modo efficiente a tale tipo di servizio appaiono notevoli. Tuttavia, si prevede che il Governo esamini la possibilità tecnica di estendere a tutti i lavoratori dipendenti le nuove procedure, e si indica il termine di due anni per la loro piena attuazione. Si prevede inoltre che i datori di lavoro non abbiano la responsabilità diretta della riscossione dell'imposta, in quanto il contribuente resterebbe responsabile della corretta comunicazione dei dati ai datori di lavoro e questi ultimi si limiterebbero esclusivamente ad effettuare i calcoli, analogamente a quanto già avviene per le detrazioni per carichi di famiglia. Anche l'onere aggiuntivo per i sostituti di imposta di dimensioni adeguate (gli unici inizialmente tenuti ad applicare la nuova procedura) sarebbe trascurabile.

L'articolo 3 prevede una ulteriore semplificazione consistente nella eliminazione dell'obbligo di allegare alle dichiarazioni dei redditi documentazione, giustificativi, attestati, ricevute, ecc. In tal modo, oltre a semplificare nettamente il lavoro degli uffici, sostituendoli con controlli automatici diretti o con controlli selettivi sulla base delle elaborazioni dell'anagrafe tributaria, la norma porta ad evitare, coerentemente con quanto previsto in altri sistemi tributari, il controllo formale puntuale e analitico su tutta la documentazione allegata. È previsto che i contribuenti trattengano presso il proprio domicilio la documentazione (così come già fanno imprenditori e professionisti), con l'obbligo di presentarla a richiesta degli organi di controllo, fino alla decorrenza dei termini di prescrizione.

L'articolo 4 prevede la riorganizzazione e un'ampia semplificazione della dichiarazione dei redditi, così come già in uso presso altri sistemi tributari europei, al fine di consentire la sua presentazione, senza allegati, attraverso il sistema bancario.

Possibilmente la dichiarazione andrebbe riorganizzata in un unico foglio in più copie. I dati da indicare sarebbero quelli essenziali (dati anagrafici e codice fiscale, oneri deducibili suddivisi per categorie, i redditi percepiti e le imposte ritenute e da versare o da rimborsare), nonché alcune informazioni da utilizzare per determinare indici di capacità contributiva.

I calcoli verrebbero svolti su intercalari riportati nelle istruzioni della dichiarazione che non dovrebbero essere presentati agli uffici ma conservati e presentati solo su richiesta degli organi di controllo fino alla decorrenza dei termini di prescrizione.

L'articolo 5 prevede la presentazione della dichiarazione dei redditi semplificata come indicato nell'articolo 4 presso un'azienda di credito, con contestuale rilascio della ricevuta sia del versamento che della presentazione della dichiara-

zione (nel caso di dichiarazione a rimborso solo della ricevuta di presentazione).

L'azienda di credito che oggi già acquisisce i dati del versamento, acquisirebbe su supporto magnetico anche i (pochi) dati della dichiarazione, ricevendo una commissione commisurata ai costi del servizio; si tenga presente che già oggi si spendono intorno ai 50 miliardi all'anno per acquisire su supporto magnetico i dati delle dichiarazioni, con un impegno enorme a carico degli uffici, che viceversa con la proposta non sarebbero minimamente coinvolti, e con tempi di lavoro che si aggirano sui due anni. In pratica tutto il lavoro che oggi si concentra presso gli uffici e centri di servizio sarebbe decentrato sull'intero territorio nazionale, a cura dei centri di servizio degli istituti di credito.

La disposizione prevede altresì che le aziende di credito inviino all'anagrafe tributaria i supporti magnetici entro sei mesi dalla scadenza della dichiarazione. Ciò significa che entro la fine dell'anno gli uffici avrebbero a disposizione tutti i dati relativi alle dichiarazioni dei redditi dell'anno prima. Si tratterebbe di un progresso enorme. Va altresì tenuto presente che, mentre il ricorso ai sostituti d'imposta evita la presentazione di moltissime dichiarazioni relative a contribuenti di limitata importanza ai fini del controllo (che permarrebbe comunque con criteri selettivi), il decentramento presso le banche della presentazione delle dichiarazioni farebbe affluire molto rapidamente al Ministero le informazioni fondamentali relative ai quattro, cinque milioni di contribuenti veramente rilevanti ai fini dei controlli.

La proposta si limita per il momento alle sole dichiarazioni Irpef, tuttavia si prevede che il Governo dovrà verificare la possibilità di estendere in futuro il metodo di presentazione in banca delle dichiarazioni anche per i modelli 750 e 760.

L'articolo 6 prevede la presentazione della dichiarazione IVA presso una azienda di credito con le stesse modalità

indicate nell'articolo precedente per la dichiarazione dei redditi. La disposizione non si applica per le dichiarazioni IVA a rimborso, che sono in numero non rilevante e che già oggi vengono trattate tramite terminale in connessione con l'anagrafe tributaria.

L'articolo 7 prevede il coinvolgimento di associazioni di categoria, altri organismi associativi e studi professionali che gestiscono almeno mille contribuenti, per la presentazione diretta e congiunta su supporto magnetico delle dichiarazioni dei redditi ed IVA dei loro assistiti allo scopo di ridurre, anche in questo caso, il lavoro degli uffici ed evitare che circa un milione di dichiarazioni siano prima stampate su un modulo meccanografico, poi inviate agli uffici, successivamente protocollate e inviate alla perforazione, e quindi perforate per ottenere un supporto magnetico analogo (anzi peggiore per inevitabili errori) a quello usato per stampare la dichiarazione presso gli organismi associativi e studi professionali.

La disposizione prevede altresì il rilascio di deleghe e la stampa, prima della trasmissione del supporto agli uffici, di copia della dichiarazione sottoscritta da entrambe le parti (contribuente e organismo o studio) per evitare abusi.

È prevista altresì una preventiva comunicazione all'ufficio da parte di chi effettua tale servizio, nonché la responsabilità a carico degli organismi e studi professionali per errori od omessa presentazione della dichiarazione di cui hanno avuto la delega da parte del contribuente.

L'articolo 8 prevede l'obbligo di presentazione di supporti magnetici a carico di determinati contribuenti (società ed enti per la presentazione dei dati relativi ai propri dipendenti) o di determinati soggetti che effettuano alcune operazioni che generano oneri deducibili (credito fondiario per gli interessi passivi su mutui, compagnie di assicurazione per i premi su polizza vita) o di istituti di previdenza che dispongono di informazioni incrociabili automaticamente con dati fiscali.

La disposizione di tale articolo che, può trovare ulteriori specificazioni con decreti del Ministro delle finanze, ha lo scopo ovvio di evitare il trattamento cartaceo, demandando, ove possibile, il controllo a procedure automatiche che evidenziano secondo criteri selettivi i contribuenti da sottoporre a controllo.

L'articolo 9, come conseguenza dell'articolo precedente, evita la presentazione del 101 da parte dei contribuenti per i quali i sostituti d'imposta presentano i 770 su supporti magnetici. Anche in questo caso i controlli saranno effettuati a campione con criteri selettivi. Oggi del resto i modelli 101 che pervengono all'ufficio non consentono alcun controllo e appesantiscono solo il lavoro degli uffici medesimi.

L'articolo 10 prevede una nuova procedura per il controllo formale e le successive segnalazioni con criteri selettivi per il controllo sostanziale.

Vengono altresì previsti dei termini per l'esecuzione di determinate fasi di lavoro.

Con la presente proposta l'anagrafe tributaria acquisisce un fondamentale ruolo di elaborazione, selezione e controllo sulla base di criteri selettivi e secondo la capacità operativa degli uffici, trattando le informazioni che le pervengono su supporti magnetici da parte di aziende di credito, organismi associativi, studi professionali, credito fondiario, compagnie di assicurazioni, sostituti di imposta ecc.

È prevista inoltre una procedura di acquisizione di informazioni integrative da parte dei centri di servizio e degli uffici distrettuali, sulla base di prime segnalazioni dell'anagrafe tributaria; le informazioni integrative sono acquisite via terminale per un controllo immediato al momento dell'acquisizione.

L'anagrafe tributaria è così messa in grado di effettuare dopo un anno dalla presentazione delle dichiarazioni le elaborazioni di incrocio per il controllo sostanziale, evidenziando i contribuenti con più

elevato indice di pericolosità da segnalare agli uffici per le procedure di controllo.

È previsto altresì che i dati statistici sulle dichiarazioni siano inviati al Parlamento entro il 30 settembre di ciascun anno per le dichiarazioni presentate l'anno precedente, e che l'anagrafe tributaria fornisca su richiesta, e dietro pagamento dei costi, informazioni statistiche sui dati posseduti a chiunque ne faccia domanda a fini di studio.

L'articolo 11 prevede, come conseguenza delle disposizioni degli articoli precedenti, l'abrogazione dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che riguarda il controllo formale delle dichiarazioni e della documentazione allegata.

Con l'insieme delle disposizioni riportate negli articoli illustrati, l'Amministrazione finanziaria viene posta ad un livello di efficienza mai raggiunto, liberando consistenti risorse dai controlli manuali di documenti cartacei, sostituendoli con procedure automatiche di individuazione e segnalazione e, più importante ancora, facendo svolgere agli uffici un lavoro più selezionato utile ed intelligente.

I successivi articoli riguardano ulteriori semplificazioni tendenti ad evitare operazioni per importi marginali.

L'articolo 12 estende alcune procedure automatiche già in uso per i rimborsi Irpef anche ai rimborsi Irpeg e Ilor.

L'articolo 13 prevede dei limiti entro i quali effettuare il rimborso IVA riportando a nuovo il credito fintanto che non sia raggiunto il detto limite.

L'articolo 14 prevede un limite di 200.000 lire per i versamenti e rimborsi Irpef, prevedendo il riporto a nuovo dei relativi importi fino al raggiungimento di detto limite.

L'articolo 15 infine, impegna il Governo a rivedere il programma di attuazione e le competenze dei centri di servizio in conseguenza della notevole riduzione degli adempimenti degli uffici sulla base della presente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Governo della Repubblica, al fine di realizzare la riduzione dei carichi di lavoro degli uffici delle imposte dirette e dell'IVA e dei centri di servizio e di accelerare il trattamento delle dichiarazioni, nonché di ottenere le informazioni relative entro l'anno di presentazione delle dichiarazioni, è delegato ad emanare uno o più decreti aventi natura di legge ordinaria per coordinare ed adeguare la normativa fiscale in vigore con quella stabilita nei successivi articoli.

2. Le norme di coordinamento ed adeguamento devono essere disposte per consentire l'operatività delle nuove disposizioni con l'anno d'imposta 1991.

ART. 2.

1. I lavoratori dipendenti devono comunicare, con apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, al proprio datore di lavoro, soggetto all'imposta sulle persone giuridiche, l'importo dei propri oneri deducibili; la comunicazione va presentata entro il mese di ottobre per gli oneri relativi al periodo gennaio-settembre ed entro il mese di febbraio per gli oneri relativi all'intero anno precedente.

2. In apposita sezione del modello i lavoratori dipendenti devono altresì indicare, entro il mese di febbraio, gli elementi, richiesti dal modello, necessari per il calcolo del reddito dei fabbricati dell'unità immobiliare di proprietà utilizzata nell'anno precedente come abitazione principale. Tale disposizione non si applica se il lavoratore dipendente possiede altre unità immobiliari oltre la prima.

3. Il modello, in doppia copia, è sottoscritto dal lavoratore dipendente e controfirmato dal datore di lavoro, che trattiene per sé una copia.

4. Gli oneri deducibili per tipologia e l'importo del reddito dei fabbricati sono riportati sul certificato del sostituto d'imposta (modello 101) consegnato dal sostituto d'imposta al proprio dipendente.

5. I lavoratori dipendenti, entro un mese dalla consegna del modello 101, e comunque prima della data di scadenza prevista per la dichiarazione dei redditi, devono controllare l'esatta indicazione sul modello 101 degli importi relativi agli oneri deducibili e al reddito dei fabbricati. Il datore di lavoro è tenuto, nel caso in cui vengano riscontrati errori, a rilasciare un nuovo modello con indicazioni esatte. Scaduto il termine sopra indicato senza alcuna osservazione da parte del lavoratore dipendente cessa qualsiasi responsabilità del datore di lavoro in merito agli adempimenti previsti dal presente articolo.

6. Per ogni certificato (modello 101) nel quale sono riportati i dati di cui al comma 4 è riconosciuto al datore di lavoro un abbuono di imposta, da detrarre dall'imposta sulle persone giuridiche in misura da determinarsi o da confermare annualmente con decreto del Ministro delle finanze, e comunque non superiore al costo aggiuntivo mediamente sostenuto dai sostituti di imposta per la gestione automatica delle informazioni trattate.

7. Il datore di lavoro utilizza i dati riportati sul modello di cui ai commi 1 e 2 per determinare l'imposta dovuta dal dipendente. La determinazione avviene, in via provvisoria, con la retribuzione del mese di dicembre e, in via definitiva, con la retribuzione del mese di aprile, avvalendosi, in caso di incapienza, delle imposte da riversare nei mesi di febbraio e marzo.

8. Nel caso in cui il lavoratore dipendente cessi l'attività presso il sostituto d'imposta in corso d'anno, egli deve presentare il prospetto con l'indicazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 con riferimento al periodo di durata del rapporto di lavoro.

9. Le amministrazioni dello Stato e degli enti locali possono adottare le disposizioni di cui al presente articolo per i propri dipendenti.

10. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, nomina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione composta da dieci membri, di cui tre dipendenti dal Ministero del tesoro, tre dal Ministero delle finanze e quattro esperti in materia fiscale e di organizzazione aziendale, per verificare la possibilità e le modalità per l'applicazione del presente articolo ai dipendenti pubblici e pensionati, indicando eventualmente tempi e modalità tecniche per la relativa attuazione pratica. La medesima commissione dovrà valutare la possibilità di applicare le disposizioni di cui al presente articolo anche ai sostituti di imposta diversi da quelli indicati al comma 1, indicando eventualmente tempi e modalità tecniche per la relativa attuazione concreta.

ART. 3.

1. La documentazione relativa agli oneri deducibili, alle attestazioni relative alle detrazioni e ai versamenti effettuati deve essere conservata dal contribuente e presentata su richiesta degli uffici finanziari fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata o doveva essere presentata la dichiarazione o il certificato rilasciato dal sostituto d'imposta.

2. Il termine di cui al comma 1 è esteso fino al 31 dicembre del decimo anno successivo alla presentazione nel caso di dichiarazione dei redditi con richiesta di rimborso.

ART. 4.

1. La dichiarazione dei redditi da presentare dalle persone fisiche, approvata annualmente con decreto del Ministro delle finanze, deve contenere:

a) il codice fiscale, gli estremi anagrafici e il domicilio fiscale;

b) i componenti positivi e, ove previsto, i componenti negativi del reddito;

c) i diversi redditi e le ritenute subite;

d) gli oneri deducibili sommati per categoria;

e) le detrazioni d'imposta;

f) l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sul reddito da versare o da chiedere a rimborso;

g) dati e notizie da utilizzare per determinare indici di capacità contributiva.

2. I calcoli relativi ai diversi redditi devono essere riportati in quadri staccati, inseriti nelle istruzioni di compilazione delle dichiarazioni, approvati con decreto del Ministro delle finanze, e i redditi risultanti devono essere indicati nella dichiarazione di cui al comma 1. I quadri staccati utilizzati per i calcoli dei diversi redditi sono conservati dal contribuente unitamente alla documentazione relativa, fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 3.

3. Il Ministro delle finanze, con il decreto di approvazione della dichiarazione dei redditi, può stabilire selettivamente, per alcune categorie di contribuenti o di reddito, la presentazione tramite appositi moduli di ulteriori notizie e informazioni.

ART. 5.

1. Il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 4 ad una delle aziende di credito, delegate alla riscossione dell'imposta, sita nella provincia in cui ha sede l'ufficio competente per il contribuente.

2. L'azienda di credito rilascia quietanza in apposita sezione del modello, con l'indicazione della data di presentazione e dell'imposta incassata. Copia della dichiarazione con relativa quietanza è rilasciata al contribuente per ricevuta sia del versamento che della presenta-

zione. In caso di dichiarazione con richiesta di rimborso la copia ha valore di ricevuta della presentazione.

3. Il Ministro delle finanze stabilisce, con proprio decreto, le modalità di presentazione, ricezione e inoltro delle copie delle dichiarazioni agli uffici interessati.

4. L'azienda di credito registra i dati delle dichiarazioni e dei versamenti su supporto magnetico ed invia, entro il termine di sei mesi dalla data di scadenza della presentazione delle dichiarazioni, i supporti magnetici alla anagrafe tributaria. Le modalità di registrazione e di inoltro dei supporti magnetici sono stabilite mediante decreto del Ministro delle finanze.

5. Per ciascuna dichiarazione registrata è riconosciuta all'azienda di credito una commissione commisurata ai costi sostenuti per il servizio reso. Il Ministro delle finanze, sentita una commissione composta da nove membri, nominati nella misura di due ciascuno dal Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, dalla Banca d'Italia e dall'Associazione bancaria italiana, e presieduta da un sottosegretario di Stato del Ministero delle finanze, stabilisce con proprio decreto il compenso, da adeguare o confermare annualmente, da corrispondere alle aziende di credito per il servizio reso nonché gli importi delle penali da prevedere in caso di inosservanza dei termini previsti per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

6. La commissione di cui al comma 10 dell'articolo 2 dovrà altresì valutare la possibilità di applicare le disposizioni del presente articolo anche alle dichiarazioni relative ai redditi dichiarati dalle persone giuridiche e ai redditi di partecipazione, indicando eventualmente tempi e modalità tecniche per la relativa attuazione concreta.

ART. 6.

1. I contribuenti soggetti all'imposta sul valore aggiunto presentano la dichiarazione di cui all'articolo 28 del decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad una delle aziende di credito, delegate alla riscossione dell'imposta, site nella provincia in cui ha sede l'ufficio competente del contribuente.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica per le dichiarazioni con richiesta di rimborso totale o parziale, che devono essere presentate all'ufficio competente secondo quanto stabilito dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. L'azienda di credito rilascia quietanza in apposita sezione del modello con l'indicazione della data di presentazione e dell'importo incassato. Copia della dichiarazione con relativa quietanza è rilasciata al contribuente per ricevuta sia del versamento che della presentazione. In caso di dichiarazione a credito la copia ha valore di ricevuta della presentazione.

4. Il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto le modalità di presentazione, ricezione e inoltro delle copie della dichiarazione agli uffici interessati.

5. L'azienda di credito registra i dati delle dichiarazioni e dei versamenti su supporto magnetico ed invia, entro il termine di sei mesi dalla data di scadenza della presentazione delle dichiarazioni, i supporti magnetici all'anagrafe tributaria. Le modalità di registrazione e di inoltro dei supporti magnetici sono stabilite tramite decreto del Ministro delle finanze.

6. Ai fini del compenso e delle penali per le aziende di credito si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 5.

ART. 7.

1. Le associazioni di categoria, gli studi professionali e altri organismi associativi che gestiscono almeno mille contribuenti devono presentare ai propri uffici competenti per territorio le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto su supporti magnetici distinti per imposta.

2. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità per la

presentazione di supporti magnetici, le relative caratteristiche, nonché l'indicazione dei dati registrati, e le modalità per l'inoltro dei supporti all'anagrafe tributaria.

3. Gli organismi e gli studi professionali di cui al comma 1 devono sommare gli importi da versare relativi alle dichiarazioni registrate su supporto magnetico ed effettuare un versamento cumulativo ad una delle aziende di credito delegate alla riscossione site nella provincia in cui ha sede l'ufficio competente del versante. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità operative per il versamento e per il rilascio e inoltro della quietanza.

4. Gli organismi e gli studi professionali di cui al comma 1 devono farsi rilasciare dal contribuente per il quale effettuano il servizio, un'apposita delega avente per oggetto la presentazione della dichiarazione su supporto magnetico e l'effettuazione del versamento relativo, sottoscritta dal contribuente medesimo e controfirmata dall'organismo o studio professionale che trattiene per sé una copia. La delega, che deve essere rilasciata prima della presentazione della dichiarazione ed ha valore fino a revoca scritta, e la relativa copia devono essere conservate fino alla scadenza dei termini di conservazione dei documenti previsti dall'articolo 3.

5. Entro i termini di scadenza della presentazione della dichiarazione, gli organismi e gli studi professionali di cui al comma 1 devono rilasciare al contribuente una copia identica della dichiarazione registrata su supporto magnetico. La dichiarazione va sottoscritta dal contribuente e controfirmata dal rappresentante dell'organismo associativo o dal titolare dello studio professionale. La dichiarazione va conservata dal contribuente fino alla scadenza dei termini previsti dall'articolo 3 e presentata a richiesta degli organi di controllo.

6. Gli organismi e gli studi professionali di cui al comma 1 sono responsabili esclusivamente per errori nella registrazione dei dati e per omessa effettuazione

del servizio per cui sono stati delegati dal contribuente, e vengono ai medesimi applicate le relative sanzioni.

7. Gli organismi e gli studi professionali di cui al presente articolo devono presentare agli uffici competenti delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto una comunicazione, che ha valore fino a revoca, con la quale dichiarano di trovarsi nelle condizioni previste dal comma 1, entro la fine dell'anno precedente a quello di scadenza delle dichiarazioni. L'ufficio controfirma una copia della comunicazione, che ha valore di ricevuta.

8. Gli organismi e gli studi professionali di cui al presente articolo possono presentare i supporti magnetici all'ufficio competente entro quindici giorni successivi alla data di scadenza delle dichiarazioni.

ART. 8.

1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità per la presentazione di supporti magnetici e le relative caratteristiche, nonché l'indicazione dei dati registrati, da inviare all'anagrafe tributaria, riguardanti particolari soggetti e oneri deducibili.

2. Devono essere presentati comunque su supporto magnetico:

a) dalle società od enti, soggetti all'imposta sulle persone giuridiche, con volume d'affari superiore a 780 miliardi di lire, l'elenco dei soggetti ai quali hanno corrisposto compensi e retribuzioni con l'indicazione dell'imponibile e delle ritenute effettuate e, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, degli oneri deducibili e del reddito dei fabbricati;

b) dagli istituti e aziende che erogano mutui fondiari agrari l'elenco dei soggetti che hanno un mutuo in corso, con l'indicazione degli interessi; il supporto va presentato entro il mese di marzo dell'anno successivo per le operazioni dell'anno precedente;

c) dalle compagnie di assicurazioni l'elenco di soggetti con polizze il cui premio è deducibile ed il relativo importo; il supporto va presentato entro il mese di marzo dell'anno successivo per le operazioni dell'anno precedente;

d) dagli istituti di previdenza l'elenco dei soggetti che hanno versato contributi previdenziali con l'indicazione delle basi imponibili e dei relativi contributi; il supporto va presentato entro il mese di settembre dell'anno successivo per le operazioni relative all'anno precedente.

ART. 9.

1. I lavoratori dipendenti, esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, sono altresì esonerati dall'obbligo di presentazione del certificato sostitutivo rilasciato dal sostituto d'imposta che applica le disposizioni di cui all'articolo 2, che deve contenere anche gli oneri deducibili e il reddito dei fabbricati secondo le disposizioni di cui al medesimo articolo 2. Il certificato va conservato dal contribuente fino allo scadere dei termini indicati nell'articolo 3.

ART. 10.

1. L'anagrafe tributaria, tramite i dati delle dichiarazioni ricevuti dalle aziende di credito di cui all'articolo 5 e dagli organismi e studi professionali di cui all'articolo 7 e i dati di cui all'articolo 8, comma 2, lettere b) e c), effettua entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni, le elaborazioni di incrocio automatico e segnala, adottando criteri selettivi, ai centri di servizio e agli uffici distrettuali delle imposte dirette le situazioni anomale riscontrate nonché situazioni da approfondire in relazione ad oneri deducibili diversi da quelli di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 8.

2. L'anagrafe tributaria inoltre determina ogni anno un campione di contribuenti che rappresenti la realtà fiscale

nazionale, ai quali chiedere informazioni integrative al fine di mantenere un adeguato e costante aggiornamento della situazione economico fiscale del paese.

3. I centri di servizio e gli uffici distrettuali delle imposte dirette sulla base delle segnalazioni ricevute richiedono al contribuente, tramite moduli meccanografici predisposti, informazioni integrative. Il contribuente deve rispondere, utilizzando copia del modulo ricevuto, entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio. In caso di omissione si applicano le sanzioni previste per indicazioni di dati e notizie inesatte.

4. I centri di servizio e gli uffici distrettuali delle imposte dirette acquisiscono le informazioni integrative e aggiornano la situazione del contribuente registrata negli archivi dell'anagrafe tributaria.

5. L'anagrafe tributaria, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni, segnala agli uffici distrettuali delle imposte dirette, nell'ambito delle capacità operative degli uffici stessi e adottando criteri selettivi, i contribuenti che presentano, sulla base dei dati risultanti dalle elaborazioni automatiche dei supporti di cui agli articoli 5, 7 e 8 ed alle informazioni integrative di cui al presente articolo, un elevato indice di pericolosità fiscale da sottoporre a controllo.

6. L'anagrafe tributaria, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni, segnala agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, nell'ambito della capacità operativa degli uffici stessi e adottando criteri selettivi, i contribuenti che presentano, sulla base dei dati risultanti dalle elaborazioni automatiche dei supporti di cui agli articoli 6 e 7, nonché di quelli relativi ai versamenti inviati dalle aziende di credito, un elevato indice di pericolosità fiscale da sottoporre a controllo.

7. L'anagrafe tributaria, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni, effettua le elaborazioni statistiche sulla base dei dati ricevuti e ne trasmette copia alla

Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, alle Commissioni bilancio, tesoro e programmazione e finanze della Camera dei deputati, e alla Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica. L'anagrafe tributaria è tenuta altresì, dietro rimborso dei costi sostenuti, a fornire dati statistici su supporto magnetico alle università, agli istituti di ricerca e alle organizzazioni pubbliche e private che ne facciano richiesta a fini di studio.

ART. 11.

1. L'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è abrogato.

ART. 12.

1. Le procedure automatiche utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'effettuazione dei rimborsi relativi all'imposta sulle persone fisiche si utilizzano anche per i rimborsi relativi all'imposta sulle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi.

ART. 13.

1. Al secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il rimborso non può essere richiesto per importi inferiori ai due milioni di lire; il contribuente computa l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo. Il limite di due milioni è aggiornato ogni anno con il decreto emesso dal Ministro delle finanze ai sensi del primo comma dell'articolo 27 ».

ART. 14.

1. Qualora l'importo da versare o da richiedere a rimborso risultante dalla liquidazione della dichiarazione dei redditi

risulti inferiore a lire duecentomila non deve essere effettuato né il versamento né la richiesta di rimborso.

2. L'importo di cui al comma 1 è riportato negli anni successivi e cumulato con quelli risultati dalle liquidazioni delle relative dichiarazioni fintanto che non superi il limite indicato al comma 1.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, l'importo di cui al comma 1 va aggiornato ogni tre anni, arrotondandolo per eccesso alle diecimila lire superiori.

ART. 15.

1. In conseguenza della riduzione degli adempimenti dei contribuenti e della ridotta attività dei centri di servizio sulla base delle semplificazioni introdotte dalla presente legge, il Governo rivede il piano di realizzazione dei centri di servizio ridefinendone il numero, la relativa circoscrizione di competenza e i compiti assegnati.